



Roma, 18.4. 1994

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA

Divisione 8^a - SIRP

Alle Ragionerie Regionali dello Stato

LORO SEDI

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alla Ragioneria Centrale presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale

00100 R O M A

Prot. n. 161127 Allegati

Oggetto: D.M. 7 novembre 1996, n. 687, concernente il Regolamento recante norme per l'unificazione degli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro - Liquidazione del trattamento di quiescenza.

Come è noto sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1997, serie generale n. 17, è stato pubblicato il D.M. 7 novembre 1996, n. 687, concernente il Regolamento recante norme per l'unificazione degli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro.

Tale Regolamento, emanato d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero del Tesoro, trae legittimazione dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il cui comma 5 prevede l'istituzione di un ufficio periferico unificato del Ministero suddetto in ogni regione e provincia, mentre il successivo comma 6, fissa sessanta giorni di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 537/93 per l'individuazione degli Uffici dirigenziali di cui al citato

Se, per qualsiasi motivo, si riceve una lettera di contestazione, si prega di indirizzare nella misura il più breve possibile la risposta alla Direzione di cui si risponde.

comma 5 e per la determinazione delle loro piante organiche secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del D.leg.vo n. 29/93.

Premesso quanto sopra la scrivente, al fine di uniformità di comportamento, con la presente circolare impartisce prime istruzioni cui le Ragionerie in indirizzo vorranno attenersi per la corretta impostazione dei rapporti conseguenti ai fatti amministrativi che sorgeranno in sede di applicazione del Regolamento in parola.

Al riguardo si evidenzia che ai sensi dell'art. 1, punto 4.1, del decreto 20.3.1997, che si allega, la liquidazione del trattamento di quiescenza relativa al personale dipendente degli Uffici periferici del suddetto Ministero è stata accentrata presso le Direzioni regionali del lavoro competenti per territorio.

Ciò consentirà alle Direzioni regionali medesime di gestire, in un'unica struttura, con notevole risvolto positivo in ordine alla efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tutte le pratiche di liquidazione del trattamento di quiescenza relative al personale dipendente degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, le funzioni di controllo preventivo su detti atti sono deferite alle Ragionerie regionali dello Stato competenti per territorio, realizzando con ciò, simmetricamente all'operato del suddetto Ministero, i medesimi principi di efficienza, efficacia ed economicità appena enunciati, per il sistema dei controlli.

Le Ragionerie provinciali dello Stato sono, pertanto, pregate di trasferire i numeri di iscrizione ancora disponibili alle predette Ragionerie regionali che, esauriti tali numeri, provvederanno a richiederli direttamente alla Ragioneria centrale operante presso il richiamato Ministero.

l'ici

Il Ragioniere Generale dello Stato

